

31-2017

// **Massimario**

Appalti & Contratti

Direttore
Avv. Alessandro Massari

Massime a cura di
Ornella Cutajar e Alessandro Massari

con la collaborazione di
Maurizio Greco e Carla Ragionieri



È consentita la stampa e la copia per uso esclusivamente personale.

Copyright 2016 by Maggioli S.p.a

Redazione: appaltiecontratti@maggioli.it

Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.

Azienda con sistema di qualità certificata ISO 9001:94

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – Via del Carpino, 8

Tel 0541 628111 – Fax 0541 622060

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i paesi.

SOMMARIO 31-2017

Consiglio di Stato

Certificazione di qualità Consiglio di Stato sez. V 6/9/2017, n. 4221	5
Verifica requisiti in capo all'aggiudicatario e secondo classificato (gara regolata dal Dlgs. 163/2006) Consiglio di Stato sez. V 4/9/2017, n. 4179	5
Specifiche tecniche - Equivalenza Consiglio di Stato sez. III 5/9/2017, n. 4207	6
Requisiti generali - Gravi illeciti professionali Consiglio di Stato sez. III 5/9/2017, n. 4192	6
Discordanza prezzo in valore assoluto e percentuale Consiglio di Stato sez. V 29/8/2017, n. 4101	10
Giustificazioni offerte anomale Consiglio di Stato sez. III 4/9/2017, n. 4190	10

TAR

Soccorso istruttorio e cauzione provvisoria TAR Basilicata sez. I 27/7/2017, n. 531	12
Revisione prezzi - Azione sul silenzio dell'amministrazione TAR Campania Napoli sez. II 30/8/2017, n. 4204	12
Chiarimenti sulle clausole del bando TAR Lombardia Milano sez. I 11/9/2017, n. 1806	13
Verifica offerte anomale	

TAR Abruzzo Pescara sez. I 11/9/2017, n. 124	13
Risarcimento del danno	
TAR Lazio Roma sez. III ter 8/9/2017, n. 9647	14
Gravi illeciti professionali	
TAR Puglia Lecce sez. III 6/9/2017, n. 430.....	15
Valutazione offerte anomale	
TAR Piemonte sez. II 8/9/2017, n. 377	15
Oneri sicurezza aziendali	
TAR Sardegna sez. I 7/9/2017, n. 577	16
Calcolo soglia di anomalia - Art. 97, c.2, lett. b) - Media ribassi e somma ribassi	
TAR Veneto sez. I 7/9/2017, n. 391	16

TRGA

Riparametrazione punteggi tecnici	
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 28/7/2017, n. 25118	
Impugnazione provvedimento di ammissione	
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 2/8/2017, n. 26218	

5 Consiglio di Stato

Certificazione di qualità

Consiglio di Stato sez. V 6/9/2017, n. 4221

Contratti pubblici - Lex specialis - Richiesta della certificazione di qualità - Non qualificato come requisito di partecipazione negli atti di gara - Non può tradursi in mero obbligo dichiarativo

La richiesta della Lettera di invito alle imprese partecipanti, di dichiarare il possesso della certificazione di qualità ISO 14001, ancorché non espressamente qualificata negli atti di gara come requisito di partecipazione, non può essere derubricata a mero "obbligo dichiarativo", la cui inosservanza sia priva di conseguenze sull'esito della gara.

Verifica requisiti in capo all'aggiudicatario e secondo classificato (gara regolata dal Dlgs. 163/2006)

Consiglio di Stato sez. V 4/9/2017, n. 4179

Contratti pubblici - Procedura di aggiudicazione regolata dal dlgs. 163/2006 - Verifica requisiti primo e secondo classificato - Termine dieci giorni - Natura perentoria - Inammissibilità soccorso istruttorio

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, l'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere l'obbligo dell'aggiudicatario e del secondo graduato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati entro dieci giorni, enuclea un termine perentorio, in quanto le esigenze di celerità e certezza del procedimento di gara, presenti nella fase conclusiva, sarebbero frustrate dall'ipotetica facoltà dell'aggiudicatario di costringere l'Amministrazione a tenere in piedi sine die per l'esame della documentazione la struttura organizzativa predisposta per la gara (Cons. Stato, IV, 22 novembre 2016, n. 4889; V, 31 agosto 2016, n. 3753; Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 10). La natura perentoria di tale termine esclude che possa essere accordata al concorrente la sostanziale rimessione in termini connessa all'applicazione del soccorso istruttorio (in termini, ancora, Cons. Stato, V, 31 agosto 2016, n. 3753).

6 Consiglio di Stato

Specifiche tecniche - Equivalenza

Consiglio di Stato sez. III 5/9/2017, n. 4207

Contratti pubblici - Specifiche tecniche - Clausola di equivalenza - Onere di dimostrare equivalenza e di fornire documentazione e prove circa possesso requisiti equivalenti - Spetta al concorrente

Quando una ditta intende avvalersi della clausola di equivalenza ex art. 68 del D.Lgs. 163/06, ha l'onere di dimostrare l'equivalenza tra i prodotti, non potendo pretendere che di tale accertamento si faccia carico la Commissione di gara (Cons. St., sez. III, 13 maggio 2011, n. 2905). E' nell'offerta tecnica che il concorrente deve fornire "prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo ritenuto appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche anche mediante relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto" e rappresentando comunque alla stazione appaltante con separata dichiarazione "l'equivalenza del proprio prodotto alle caratteristiche tecniche descritte nella legge di gara" (art. 68, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/06).

Requisiti generali - Gravi illeciti professionali

Consiglio di Stato sez. III 5/9/2017, n. 4192

Contratti pubblici - Requisiti generali - Vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico- Fattispecie- Condotte criminose afferenti lo svolgimento del servizio di sterilizzazione oggetto di gara - Obbligo dichiarativo - Sussiste - Linee guida ANAC n. 6 - Periodo di esclusione dalle gare - Non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento

L'art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 prevede, alla lettera c), che un operatore economico deve essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che esso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità.

7 Consiglio di Stato

L'art. 80, comma 5, lett. c) infatti, mira a tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo.

Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa.

Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, "le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni".

Ricorrono le "significative carenze" nell'esecuzione di una serie di precedenti contratti di appalto, tali da assumere rilevanza penale, integranti, quindi, ben più di un semplice inadempimento contrattuale; tali carenze hanno comportato, tra l'altro, la condanna al risarcimento del danno – liquidato in sede penale con una provvisoria immediatamente esecutiva – oltre che la comminatoria di "altre sanzioni", (...) ai sensi del D.Lgs. n. 321/01, e a carico dei dirigenti della società per reati di notevole spessore criminoso, quali l'associazione a delinquere, la frode in pubbliche forniture, la truffa a danno delle aziende sanitarie.

Trattandosi di condotte criminose afferenti lo svolgimento del servizio di sterilizzazione – lo stesso oggetto della presente gara – ritiene il Collegio che la condanna avrebbe dovuto essere dichiarata a fini della valutazione, spettante all'Amministrazione aggiudicatrice, sul possesso dei requisiti di moralità professionale per l'ammissione alla gara.

In ordine alla non definitività della sentenza e il decorso del termine triennale di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, le Linee Guida n. 6 dell'ANAC (punto 2.1.1.4), hanno chiarito che i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno e uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80 stesso.

Con riferimento al periodo di esclusione dalle gare, l'ANAC ha precisato che "il periodo di esclusione dalle gare non può superare i tre anni a decorrere dalla data dell'annotazione della notizia nel Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento".

Non può quindi condividersi la tesi dell'appellante diretta a sostenere che i tre anni sarebbero decorsi in quanto correlati alla verifica del fatto storico e non alla data di adozione del provvedimento giurisdizionale.

APPROFONDIMENTO

È legittima l'esclusione di un concorrente per gravi illeciti professionali accertati con sentenza non definitiva e non dichiarati in gara

A cura di Giuseppe Fabrizio Maiellaro – Appalti&Contratti Imprese

Con tale pronuncia il Consiglio di Stato è intervenuto in merito alla esclusione di un concorrente che aveva omesso di dichiarare in gara la sussistenza di una condanna per gravi illeciti professionali (frode nella esecuzione di contratti conclusi con diverse aziende sanitarie), correlata da obbligo di risarcimento danno e divieto di contrattazione con la PA, accertata con sentenza di primo grado non definitiva intervenuta un anno prima della procedura di gara e per un precedente contratto di pari oggetto.

Segnatamente, il Supremo Consesso ha chiarito in proposito che l'art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture), individua tra i motivi di esclusione dalle gare il caso in cui la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che il concorrente si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da mettere in dubbio la sua integrità e affidabilità. Ciò nella finalità di "(...) tutelare il vincolo fiduciario che deve sussistere tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la sua gravità, sia in grado di minare l'integrità morale e professionale di quest'ultimo. Il concetto di grave illecito professionale ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa. Tra i gravi illeciti espressamente contemplati dalla norma rientrano, infatti, "le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni".

Anche alla luce di quanto specificato dall'ANAC nelle Linee Guida n. 6 emesse sul punto – che valgono comunque quali elementi ermeneutici per la corretta interpretazione del citato art. 80, comma 5, lett. c), benché successive ai fatti in esame -, i Giudici di Palazzo Spada hanno dunque riconosciuto la rilevanza

9 Consiglio di Stato

della condanna in questione, stabilendo che avrebbe dovuto essere dichiarata in gara dal concorrente, giacché nel caso di specie:

- essa poneva in dubbio l'integrità e l'affidabilità morale dell'impresa;
- "i provvedimenti non definitivi rilevano ai fini dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/16, qualora contengano una condanna al risarcimento del danno e uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 80 stesso", costituendo in tal senso mezzo adeguato per far valere l'esclusione;
- il periodo di esclusione dalle gare, sancito al riguardo nella misura massima di tre anni, deve essere calcolato dalla data di iscrizione della notizia al casellario informatico oppure dalla data del provvedimento, e non dalla data del fatto in sé;
- la violazione degli obblighi di dichiarazione da parte del concorrente ha impedito all'amministrazione di svolgere le verifiche e valutazioni richieste dalla legge, in difformità dal noto principio secondo cui è precluso al concorrente di operare filtri nell'individuazione dei precedenti penali, valutando esso stesso la loro rilevanza ai fini dell'ammissione alla gara, spettando tale potere solo all'amministrazione;
- il contraddittorio da instaurare tra stazione appaltante e impresa per valutare nella fattispecie gli estremi della esclusione, quale previsto dal codice dei contratti pubblici e ribadito dalle suddette Linee Guida ANAC, "(...) riguarda i soli casi in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della stazione appaltante, rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi, ed ha fornito tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'attuale insussistenza di rischi sulla sua inaffidabilità o mancata integrità nello svolgimento della sua attività professionale". Diversamente, si finirebbe difatti con l'incentivare condotte omissive e mendaci dei concorrenti tese a dichiarare quanto dovuto soltanto ove scoperti.

Sulla base di tali argomentazioni il Supremo Consesso ha quindi ritenuto legittima l'esclusione comminata dalla stazione appaltante, confermando così la sentenza di primo grado appellata.

Discordanza prezzo in valore assoluto e percentuale

Consiglio di Stato sez. V 29/8/2017, n. 4101

Contratti pubblici - Offerta - Discordanza tra prezzo in valore assoluto e in valore percentuale - Prevalenza ribasso percentuale ex art. 119, c.2, dpr 207/2010 ovvero applicazione soccorso istruttorio senza modifica dell'offerta

Laddove il punto controverso del disciplinare prevede che i concorrenti indichino il prezzo offerto - che deve essere inferiore al prezzo complessivo dell'appalto - in assoluto e successivamente anche il ribasso percentuale, non vi è alcun elemento che indichi a ritenere che tale disposizione deroghi o renda inapplicabile il principio generale di cui al ricordato art. 119, co. 2, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, che accorda prevalenza al ribasso percentuale in caso di discordanza.

Di conseguenza non vi è motivo per ritenere che nel caso di specie la discordanza non possa essere superata con il richiamo a quel principio generale ovvero ammettendo, proprio in ragione di quel principio, il c.d. soccorso istruttorio, invitando cioè l'offerente a fornire chiarimenti e precisazioni, senza che ciò possa costituire manipolazione o modificazione dell'offerta.

Del resto una simile evenienza ben risponde ai più recenti principi ispiratori della legislazione (e della giurisprudenza) in tema di procedimenti ad evidenza pubblica, volti a dequotare i vizi formali e a considerare l'esclusione dalla gara come extrema ratio, per assicurare la massima partecipazione possibile, che è strumento essenziale della concorrenzialità, fermo il rispetto dell'altro fondamentale principio della par condicio.

Giustificazioni offerte anomale

Consiglio di Stato sez. III 4/9/2017, n. 4190

Contratti pubblici - Offerte anomale - Giustificazioni - Servono a chiarire la serietà e la congruità dell'offerta economica e sono finalizzate all'esigenze della stazione appaltante di conoscere la struttura dei suoi costi di produzione - Limiti - Inammissibilità di un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica

Nella disciplina legislativa di riferimento, le giustificazioni servono a chiarire la se-

11 Consiglio di Stato

rietà e la congruità dell'offerta economica e sono finalizzate all'esigenze della stazione appaltante di conoscere la struttura dei suoi costi di produzione: per cui, in fase di controllo dell'anomalia -- anche quando risulti rispettato il saldo complessivo-- non è comunque possibile un'indiscriminata ed arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 15/04/2016, n. 1533).

Illegittimamente un'impresa, di fronte alla evidente inadeguatezza degli elementi di costo indicati in un primo momento, successivamente ribalta del tutto l'impianto originario delle precedenti giustificazioni.

Soccorso istruttorio e cauzione provvisoria

TAR Basilicata sez. I 27/7/2017, n. 531

Appalti pubblici - Procedura di gara - Soccorso istruttorio - Cauzione provvisoria costituita dopo la scadenza delle offerte – Ammissibilità

Ai sensi degli artt. 83, comma 9, e 93 del nuovo Codice dei contratti pubblici, è illegittima l'esclusione di una impresa che, riscontrando la richiesta della stazione appaltante in applicazione del soccorso istruttorio, abbia prodotto una cauzione provvisoria (inizialmente non presentata) rilasciata in data successiva alla scadenza delle offerte ma comunque caratterizzata da un periodo di efficacia (di 180 giorni) che retroagisce dalla data di presentazione delle offerte.

Revisione prezzi - Azione sul silenzio dell'amministrazione

TAR Campania Napoli sez. II 30/8/2017, n. 4204

1. Contratti pubblici - Revisione periodica prezzo - Art. 115 dlgs. 163/2006 - Inserimento automatico di clausole

2. Contratti pubblici - Giurisdizione - Azione sul silenzio - Revisione prezzi - Non discende direttamente dalla legge ma deve trovare riconoscimento in un procedimento amministrativo - Ammissibilità azione innanzi al g.a.

1. La disposizione, inizialmente dettata dall'art. 6 comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537 e successivamente recepita dall'art. 115, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, secondo la quale tutti i contratti d'appalto ad esecuzione periodica o continuativa, stipulati con la Pubblica amministrazione, devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, è norma imperativa destinata, come tale, ad operare anche in assenza di specifica previsione tra le parti ovvero in presenza di previsioni contrastanti, con la conseguenza che le disposizioni negoziali contrastanti con tale disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ex art. 1419 cc, ma sostituite de iure, ex art. 1339 c.c., dalla disciplina imperativa di legge (Consiglio di Stato, sez. V, 21/07/2015, n. 3594).

2. Deve ritenersi ammissibile anche l'azione sul silenzio, non discendendo il diritto

soggettivo alla revisione dei prezzi direttamente dalla legge, ma dovendo lo stesso trovare riconoscimento in un procedimento amministrativo, vertendosi in un'area di rapporti in cui la p.a. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come del resto palesato dalla circostanza che l'art. 115 del Codice dei contratti innanzi richiamato rinvia ad un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e pertanto ad un'attività procedimentalizzata, avviabile ad impulso della parte.

Chiarimenti sulle clausole del bando

TAR Lombardia Milano sez. I 11/9/2017, n. 1806

Contratti pubblici - Lex specialis - Chiarimenti - Non possono integrare la lex specialis

I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e aventi ad oggetto il contenuto del bando e dei relativi allegati non possono in alcun caso integrare la lex specialis ed essere vincolanti per la commissione giudicatrice (C.d.S., Sez. V, n. 4441/2015).

Verifica offerte anomale

TAR Abruzzo Pescara sez. I 11/9/2017, n. 124

Contratti pubblici - Giudizio di verifica offerta anomala - Natura globale e sintetica - Discrezionalità tecnica

Il giudizio di anomalia ha natura globale e sintetica, vertendo sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme, e che il giudice amministrativo, nell'esercizio del suo sindacato, non può sovrapporsi né sostituirsi alle valutazioni di natura tecnica compiute dalla stazione appaltante, trattandosi di giudizio sindacabile solo per profili di logicità e ragionevolezza, o carenza di istruttoria o erroneità dei fatti, non ravvisabili nella specie, tenuto conto che la stazione appaltante ha riconosciuto alla ricorrente la facoltà di allegare rispetto al giudizio di anomalia tre diverse relazioni di giustificazione ciascuna delle quali adeguatamente riscontrata

Risarcimento del danno

TAR Lazio Roma sez. III ter 8/9/2017, n. 9647

Contratti pubblici - Risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo - Onere del ricorrente, ex art. 2697 Cod. civ., fornire al giudice la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato

Questa Sezione ha affermato che nell'ipotesi di proposizione di una domanda risarcitoria "nel medesimo giudizio in cui il giudice dichiara l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di annullamento", la regola di cui all'art. 34, co. 3, cit.-cpa-, "declinata insieme al principio di economia processuale, conduce all'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto impugnato solo qualora, all'esito di una preventiva verifica, emerga l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della domanda risarcitoria" (sicché se l'azione risarcitoria sia "manifestamente inammissibile, ovvero palesemente infondata per difetto dei presupposti essenziali", il giudice prescinderà dall'accertamento in questione per ragioni di economia processuale). Muovendo da tale premessa, è stata esaminata in via prioritaria la domanda di risarcimento del danno per equivalente, ritenuta "priva delle necessarie allegazioni in punto di elementi costitutivi della pretesa fattispecie risarcitoria" (in assenza di deduzioni e di prova sul danno, patrimonialmente quantificato o quantificabile, derivante dall'illegittima condotta posta in essere dall'amministrazione resistente, sul nesso eziologico tra l'adozione degli atti amministrativi impugnati e il danno da risarcire, sull'elemento psicologico), mancanze che impediscono "di valutare la possibile fondatezza della domanda di risarcimento" e che anzi "conducono – in base ai noti principi dell'onere di allegazione e di prova, sussistente in capo alla parte che avanza una domanda giudiziale – alla conclusione per cui, nel caso di specie, la ricorrente non ha subito alcun danno patrimonialmente risarcibile o, comunque, eziologicamente collegabile alla condotta posta in essere dall'amministrazione" (v. sentt. 28 aprile 2017, n. 4995, e 22 marzo 2017, n. 3766). In linea con questo orientamento, la Sezione ha richiamato anche l'indirizzo secondo cui "ai fini del risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo in gare pubbliche, è onere del ricorrente, ex art. 2697 Cod. civ., fornire al giudice la prova sia dell'esistenza che dell'entità del danno lamentato [...], in particolare dimostrando in concreto la percentuale di utile effettivo che avrebbe davvero conseguito se fosse risultato aggiudicatario della gara, tenendo conto di tutte le voci di costo", il che vale anche per il danno curriculare in quanto posta di danno "parametrata al danno risarcito per mancato conseguimento dell'utile" (v. sent. n. 6681/17 cit., che richiama Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 372).

Gravi illeciti professionali

TAR Puglia Lecce sez. III 6/9/2017, n. 430

Contratti pubblici - Cause di esclusione - Gravi illeciti professionali- Articolo 80 comma 5 lettera c) d.lg. 50/16 - Elencazione fattispecie - Natura esemplificativa

L'elencazione dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. C) d.lg. 50/16, ai fini della possibile decisione di esclusione dall'appalto, non è tassativa ma meramente esemplificativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27/04/2017 n° 1955), sicchè anche nel nuovo quadro normativo deve ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato inerenti l'attività imprenditoriale dell'operatore economico;

Valutazione offerte anomale

TAR Piemonte sez. II 8/9/2017, n. 377

Contratti pubblici - Valutazione di anomalia - Giudizio di esclusione - Impone una analitica motivazione- Indubbia discrezionalità che caratterizza la valutazione di congruità - Non consente una arbitraria reiezione di osservazioni puntuali, senza argomentare a confutazione delle stesse

La valutazione di anomalia è fisiologicamente un giudizio complessivo; nel caso di specie essa è stata condotta con una minuziosa analisi per singole voci, rispetto alle quali la concorrente ha fornito giustificazioni. Mentre il giudizio di ammissione del concorrente non richiede analitica motivazione, il giudizio di esclusione – tanto più a fronte di analitiche giustificazioni – impone una altrettanto analitica motivazione, la quale non può tradursi nella mera giustapposizione di diversi conteggi con apodittica affermazione di non condividere le tesi esposte nel corso del contraddittorio da parte del concorrente oggetto di analisi. L'indubbia discrezionalità che caratterizza la valutazione di congruità non consente una arbitraria reiezione di osservazioni puntuali, senza argomentare a confutazione delle stesse.

Oneri sicurezza aziendali

TAR Sardegna sez. I 7/9/2017, n. 577

**Contratti pubblici - Oneri sicurezza aziendali - Disciplina ex art. 95, c.10 dlgs. 50/2016
- Obbligo indicazione separata oneri sicurezza aziendali - Discende direttamente dalla legge - Eterointegrazione automatica lex specialis**

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stata superata ogni incertezza interpretativa, nel senso dell'inderogabilità dell'obbligo derivante dall'art. 95, comma 10. In presenza di una esplicita disposizione di legge, è del tutto irrilevante se né la lex specialis di gara (bando e disciplinare), né il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante hanno previsto la dichiarazione separata di tali oneri, discendendo direttamente ed inequivocabilmente dalla legge l'obbligo (rectius: l'onere) di effettuare la dichiarazione stessa: il che è proprio il quid novi contenuto nella disciplina dettata sul punto dall'art. 95, comma 10, cit., che ha inteso porre fine, una volta per tutte, ai ben noti contrasti insorti nel preesistente assetto normativo (T.a.r. Campania, Napoli Sez. III, 3 maggio 2017, n. 2358).

Calcolo soglia di anomalia - Art. 97, c.2, lett. b) - Media ribassi e somma ribassi

TAR Veneto sez. I 7/9/2017, n. 391

**Contratti pubblici - Criterio del prezzo di aggiudicazione più basso- Offerte anomale
- Metodi di individuazione della soglia di anomalia ex art. 97, c.2, lett. b) Dlgs. 50/2016 -
Media dei ribassi offerti - Decremento della somma di tutti i ribassi delle ditte ammesse
comprese quelle del c.d. taglio delle ali**

Il Tar ritiene "che, avuto riguardo all'orientamento già assunto da questa Sezione sulla questione data (ord. n. 245 del 2017), sia suscettibile di favorevole valutazione il motivo con il quale parte ricorrente afferma che la media dei ribassi deve essere corretta con il decremento della somma di tutti i ribassi delle ditte ammesse comprese quelle del c.d. taglio delle ali" (1).

(1) Conforme Tar Veneto, I, ord. 18 maggio 2017, n. 245: "il ricorso non risulta assistito da fumus boni juris, alla stregua dell'interpretazione letterale dell'art. 97,

comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, che non contempla esplicitamente il cd. taglio delle ali nell'operazione di somma dei ribassi offerti dai "concorrenti ammessi": operazione che, per inciso, è diversa dalla media aritmetica prevista dalla prima parte della disposizione in esame, cosicché non pare prima facie cogliere nel segno la censura di irragionevolezza dell'utilizzo di due medie diverse nella stessa disposizione"

Riparametrazione punteggi tecnici

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 28/7/2017, n. 251

Appalti pubblici - Gara - Offerta economicamente più vantaggiosa - Punteggio assegnato dalla commissione tecnica - Riparametrazione - Che sia imposta dalla lex specialis - Necessità - Applicazione anche alle offerte intermedie - Va effettuata

Pur non esistendo una regola generale secondo la quale per le gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta più vantaggiosa deve essere necessariamente attribuito il massimo punteggio alla offerta che risulti migliore rispetto a ciascun elemento di valutazione, cioè facendo ricorso al criterio della riparametrazione (semplice o doppia), tuttavia la riparametrazione è obbligatoria se prevista da "diversa regola" stabilita dalle norme di gara che può essere desunta sia dalla mancata contestazione, in ordine alla sua esistenza, da parte della stessa ricorrente che da altri elementi dai quali si desuma la volontà dell'amministrazione aggiudicatrice di attribuire eguale importanza a tutti gli elementi oggetto di valutazione. Corrispondentemente, in caso di riparametrazione è necessario che all'attribuzione del massimo punteggio alla migliore offerta corrisponde una attribuzione proporzionale di un maggior punteggio anche alle altre offerte intermedie: quest'ultimo adempimento, infatti, è di cruciale importanza ai fini della corretta applicazione della riparametrazione, dovendosi logicamente escludere la possibilità che la stessa venga effettuata con riferimento all'offerta qualitativamente migliore senza che siano proporzionalmente elevate, per estensione lineare ed in proporzione a detto valore massimo, anche le offerte che hanno conseguito punteggi inferiori

Impugnazione provvedimento di ammissione

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Bolzano 2/8/2017, n. 262

Appalti pubblici - Gara - Concorrente aggiudicatario - Ammissione - Impugnazione - Decadenza - Decorrenza - Dalla data di comunicazione del provvedimento ai concorrenti in gara

Ebbene, il comma 2 bis dell'art. 120 c.p.a, inserito dall'art. 204 del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, dispone che: "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti sog-

gettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo - procedimentali privi di immediata lesività". Pertanto, è irricevibile il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione di una procedura di gara nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a.